



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

nella persona dei giudici

Claudia Pedrelli Presidente

Vittorio Carlomagno Giudice

Andrea Postiglione Relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 27160 R.G.A.C. dell'anno 2017 vertente

TRA

UNIDIS JOLLY FILM SRL c.f. 00915591002 con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in VIA DELLE QUATTRO FONTANE n. 161 ROMA rappresentata e difesa dall'avv. ATTOLICO LORENZO per procura a margine dell'atto di citazione;

Attrice

E

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, con sede legale in Melrose Avenue, n. 5555, Los Angeles, California, 90038, Stati Uniti, in persona del proprio legale rappresentante Allison Gray, Executive Vice President Legal Affairs & Corporate e



RG 27160-2017

PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT ITALY SRL c.f. 06437130583 , con sede in Milano, entrambe elettivamente domiciliate in Piazza Digione n. 1 Roma presso l'avv. COLLOVA' CHRISTIAN che le rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenute

UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY S.r.l., C.F.: 00709400675, P.I.: 05127141009, con sede in Roma, Via Po 12, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Richard Borg, ed elettivamente domiciliata in Roma Via Tito Omboni n.142, nello studio legale dell'avv. Diego Ferrara Santamaria che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato in calce all'atto di costituzione;

Convenuta

SKY Italia s.r.l., con sede in Milano, Via Monte Penice n. 7 (C.F. e P. IVA: 04619241005), in persona del dott. Luca Sanfilippo, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Pallotta e Oreste Pallotta e domiciliata presso il loro studio in Milano;

Convenuta

GREGOR JOHN VERBINSKI, nato a Oak Ridge, Tennessee, USA, il 16 marzo 1964, residente in 9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000 West, Beverly Hills CA 90212, USA, **HANS FLORIAN ZIMMER**, nato a Frankfurt am Main (Germania) il 12 Settembre 1957, SSN 626-34-0633 **JAMES WARD BYRKIT** nato il 2 maggio 1967, SSN 527-99-2370, residente in 3208 Vickers Dr, Glendale, CA 91208-1604, **JOHN DAVID LOGAN** nato a San Diego, California, USA, il 24 settembre 1961, SSN 141-64-9955

chiamati per ordine del giudice

Oggetto: Diritto d'autore

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione e comparsa di risposta.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 4 aprile 2017 la società UNIDIS JOLLY FILM s.r.l., costituita nel 2004 seguito della fusione delle storiche società italiane JOLLY FILM e UNIDIS s.r.l. e produttrice dell'opera cinematografica "Per un pugno di dollari" realizzata nell'anno 1964 sotto la regia di Sergio Leone ed interpretata dall'attore Clint Eastwood, dalla quale peraltro erano stati tratti i lungometraggi "sequel" intitolati "Per qualche dollaro in più" del 1965, " Il buono il brutto il cattivo" del 1966 (non prodotti questi dalla UNIDIS) costituenti la cosiddetta "trilogia degli spaghetti western", conveniva in giudizio la società Paramount Pictures Co. e la Paramount Home Entertainment Italy s.p.a. oltre che le società Universal Pictures International s.r.l. e Sky Italia s.r.l. affinché il Tribunale accertasse l'intervenuta violazione dei propri diritti autoriali scaturenti dalla sopra accennata opera cinematografica in relazione alla produzione, distribuzione e divulgazione del film "Rango", uscito nelle sale cinematografiche italiane nell'anno 2012.

Quanto alla prima convenuta in relazione allo sfruttamento avvenuto sul territorio italiano, quanto alla Universal Pictures Italy, in relazione allo sfruttamento nelle sale cinematografiche italiane, quanto alla Paramount Home Entertainment nella distribuzione del film attraverso VHS e DVD e in relazione all'ultima convenuta SKY Italia, in relazione alla diffusione del film sui canali televisivi, richiedendo per ciascuna un risarcimento dei danni pari a circa 200.000,00 € anche ai sensi dell'art. 2598 c.c.

UNDIS allegava quindi di vantare, quale produttrice, diritti autoriali sull'opera cinematografica "Per un pugno di dollari" realizzata nell'anno 1964 per la regia di Sergio Leone.

L'opera, che costituisce un cult nell'ambito della cinematografia e in particolar modo nel settore delle opere cinematografiche "western" interpretata dall'attore statunitense Clint Eastwood fa parte di una ampia trilogia del dollaro insieme alle opere "Per qualche dollaro in più" prodotta nel 1965 e "Il buono, il brutto, il cattivo" prodotte nel 1966 sempre per la regia di Sergio Leone e con musiche



RG 27160-2017

scritte da Ennio Morricone, iconica del genere spaghetti-western.

Il personaggio principale della trilogia, interpretato dall'attore Clint Eastwood, sarebbe "l'uomo senza nome", un pistolero solitario senza nome che irrompe in una cittadina di frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico scardinando gli equilibri delle fazioni in lotta all'interno della comunità, ispirato da un alto ideale di giustizia di cui egli si rende artefice e promotore. Il personaggio appare caratterizzato da specifici elementi iconografici, quali un poncho alla messicana, un cappello a falde larghe, pelle bruciata dal sole, barba trasandata, sigaro in bocca, occhi serrati e postura lievemente incurvata.

Evidentemente difforme dallo schema tipico del pistolero del genere western, anche in ragione della caratterizzazione con dati di immagine divergenti da quelli appartenenti alla tradizione, e ulteriormente caratterizzato da un profilo psicologico peculiare contraddistinto da sagacia, arguzia e cinismo che lo collocano in una limbo fra eroe e antieroe, il personaggio veniva rivendicato quale oggetto di specifico diritto autoriale da parte della società attrice sulla falsariga di numerose pronunce giurisprudenziali che avevano riconosciuto una specificità autoriale a personaggi di film o di programmi dotati di caratteristiche uniche (Betty Boop, Gabibbo, Tex Willer, Diabolik, la Pantera Rosa), al di fuori dei diritti autoriali e di sceneggiatura relativi all'opera cinematografica.

Tale personaggio, riproposto da Sergio Leone nelle successive opere della trilogia sarebbe stato, secondo l'allegazione di parte attrice, consapevolmente plagiato da parte convenuta all'interno del film "Rango" nel personaggio dello "Spirito del West".

Il film animato Rango narra la storia di un camaleonte eccentrico, amante dell'arte e della recitazione, di tempra insicura e ciononostante pervaso da un sincero senso di giustizia che viene catapultato, suo malgrado, in una cittadina del selvaggio West e si ritrova, in ragione delle sue doti artistiche, ad impersonare un fantomatico eroe del West (per l'appunto "Rango") fino a svelare e sventare le macchinazioni (sottrazione delle riserve idriche) poste in essere dal sindaco della cittadina ai danni della inerme popolazione.

L'opera statunitense, edita nell'anno 2011, per la regia di Gore Verbinski e con il



RG 27160-2017

contributo autoriale di James Ward Byrkit, e scrittura di John Logan (screenplay) e musica di Hans Zimmer è strutturata sotto forma di cartone animato con personaggi teriomorfi, vede la partecipazione vocale dell'attore Johnny Depp quale doppiatore del personaggio principale e risulta aver vinto l'Academy Awards quale miglior film animato nell'anno 2012.

Per quanto qui interessa, al minuto 1.21 del film Rango nella scena che va dal minuto 1.21:08 al minuto 1.22.45 compare in sogno al protagonista un personaggio che emblematicamente viene definito "Spirito Del West".

Il personaggio, che incarna la guida spirituale del camaleonte Rango, raffigurerebbe le fattezze e le caratteristiche esteriori (e anche morali) dell'uomo senza nome: un cappello a tesa stretta, un poncho alla messicana con fantasia colorata beige e marrone, e le caratteristiche fisiche dell'attore Clint Eastwood, ivi compresa l'espressione serrata e la presenza di un sigaro stretto fra i denti.

Le analogie si estenderebbero all'espressione vocale, alla corporatura e anche, come si è accennato, alle caratteristiche "moralì" del personaggio, tratteggiato come persona dal profondo senso di giustizia ma anche privo di scrupoli, doppiogiochista, duro e vendicativo.

Parte attrice sottolineava la pressoché identità delle caratteristiche salienti del suo personaggio con il personaggio del film "Lo spirito del west" realizzato e distribuito dalle società convenute.

L'appropriazione da parte della convenuta del personaggio sarebbe, ad avviso di UNIDIS JOLLY, tanto più chiara, in quanto preceduta da lunghe trattative per ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione commerciale dello stesso.

La società statunitense Paramount difatti aveva preso contatto con la società italiana nell'anno 2019 per ottenere la licenza d'uso del personaggio.

Non avendo le parti raggiunto un accordo sul costo dell'ottenimento della licenza, la società americana lo avrebbe comunque inserito nella sceneggiatura del film in palese violazione dei diritti autoriali della società attrice.

La UNIDIS rivendicava quindi la propria legittimazione attiva quale produttore dell'opera, e quindi ai sensi dell'articolo 45 e 46 della legge sul diritto d'autore, legge 633 del 1941 rivendicando altresì lo sfruttamento economico dell'opera



RG 27160-2017

cinematografica in tutte le sue parti e componenti richiamando un precedente del tribunale di Roma che riconosceva al produttore dell'opera la titolarità dei personaggi cinematografici raffigurati all'interno dell'opera e qualificando tale personaggio quale opera dell'ingegno ai sensi della citata legge sul diritto d'autore, autonomamente tutelabile quale frutto di una precisa scelta artistica.

Parte attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni anche ai sensi dell'articolo 2598 II e III c.c. e domandava in subordine una condanna ai sensi dell'articolo 2041 c.c.

Si sono costituite in giudizio con separate comparsa di costituzione le società riconducibili al gruppo PARAMOUNT.

Paramount co la cui difesa appare riproposta anche dalle altre società eccepiva in ordine logico:

- a) l'inesistenza di caratteristiche autoriali in capo al personaggio "l'uomo senza nome",
- b) La non titolarità in capo alla società attrice del diritto d'autore sul personaggio,
- c) La diversità fra "l'uomo senza nome" e "Lo spirito del West" visibile nel film Rango,
- d) il legittimo esercizio del diritto di parodia;

E quindi, secondo Paramount, andando maggiormente nel dettaglio:

a) il personaggio protagonista del film "Per un pugno di dollari", sia nelle proprie caratteristiche estetiche sia soprattutto nella propria strutturazione autoriale difetterebbe di originalità ed attingerebbe a stereotipi già presenti nel cinema e nella letteratura precedenti e costituirebbe quindi la perpetuazione di uno schema di personaggio noto al mondo della letteratura e dell'editoria. Un personaggio solitario, introverso, doppiogiochista scaltro e pronto a tutto per raggiungere il proprio obiettivo risale già all'epica greca e particolarmente all'Odissea, cui Sergio Leone intervistato nel 1965 ha espressamente fatto riferimento. Individuando inoltre ulteriori e più vicini stereotipi cui si sarebbe ispirata alla società attrice, parte convenuta menziona la cinematografia giapponese degli anni '60 (Rōnin dell'anno 1961) che narra la storia di un



RG 27160-2017

samurai decaduto che erra nel Giappone del XVI secolo silenziosamente fedele al proprio codice morale. Ulteriori spunti potrebbero essere tratti dalla commedia italiana del '700 come per esempio Goldoni nel suo "Arlecchino servitore di due padroni", ovvero nel ciclo dei cavalieri erranti di epoca altomedievale. Ma con specifico riferimento alla cinematografia giapponese degli anni '60 parte convenuta sottolinea l'assoluta specularità fra l'opera di cui parte attrice vanta la titolarità ed il film Yōjinbō, sempre del 1961, tanto che immediatamente dopo la pubblicazione del film "Per un pugno di dollari" la società editrice giapponese aveva intentato una causa nei confronti della odierna attrice proprio per asserito plagio.

A sostegno delle sue argomentazioni parte convenuta produce in giudizio anche una perizia di parte che ripercorre la trasversalità nelle epoche storiche del personaggio del cavaliere errante. PARMOUNT stigmatizza qui l'assoluta genericità delle caratteristiche che parte attrice indica come caratterizzanti del personaggio e della trama: il paese isolato nel deserto, lo sceriffo, la fanciulla in difficoltà, il pistolero costituiscono tutti elementi salienti di tutte le sceneggiature western e caratterizzano non tanto un film ma il genere cinematografico.

b) titolare del diritto d'autore sul personaggio "l'uomo senza nome", qualora allo stesso venissero riconosciute caratteristiche "autoriali", sarebbe semmai Sergio Leone e Duccio Tessari, quali regista e sceneggiatore della trilogia del western e non già il titolare dello sfruttamento dell'opera cinematografica. La convenuta evidenzia la circostanza per cui le caratteristiche salienti del personaggio sarebbero riconducibili ad una precisa scelta artistica di Sergio Leone; la circostanza per cui parte attrice abbia indubitabilmente i diritti sul film, ed eventualmente sulla relativa sceneggiatura sulla quale il film si basa, non costituirebbe elemento sufficiente per poter affermare una titolarità di diritti sul personaggio, salva la prova da fornire per iscritto del trasferimento di tali diritti dagli autori alla stessa UNIDIS tramite una completa catena;

c) la diversità fra i personaggi, rimarcando come, da un lato alcune caratteristiche del personaggio impersonato da Clint Eastwood ne "In un pugno di dollari" quali per esempio il cappello a falde tese, ovvero il poncho, sono



RG 27160-2017

rinvenibili anche in altre opere cinematografiche (“Django” nel 1965 e “C’era una volta il west” del 1978) e dall’altro lato vi sono delle sostanziali differenze fra questi e lo “Spirito del West”, differenze riconducibili alla caratteristica assolutamente positiva del personaggio inserito nel film RANGO, quale film peraltro destinato anche ad un pubblico di bambini, e quindi soggetto ad una più spiccata semplificazione dei ruoli. A differenza del personaggio dell’ “uomo senza nome” come già evidenziato dalle molteplici sfaccettature morali che lo pongono in bilico fra un personaggio buono ed un personaggio cattivo, lo spirito del West è un personaggio assolutamente positivo che interviene quale “deus ex machina” per risolvere una situazione ormai perduta a favore del protagonista principale. Anche dal punto di vista estetico mentre l’ “uomo senza nome” è uno scaltro giovane pistolero trentenne (Eastwood aveva infatti trentaquattro anni quando ha impersonato il film “Per un pugno di dollari”) che cavalca il suo cavallo nel West, lo “Spirito del West” è un anziano, saggio signore che guida un caddy da golf, con una borsa da golf stracolma di statuette degli Oscar, ed in mano un metal detector.

d) da ultimo parte convenuta invoca il diritto alla parodia, ovverosia quell’opera creativa originale che trae libera ispirazione da un’opera precedente, deformandone le caratteristiche salienti e pervenendo quindi ad un’opera con delle fattezze strutturalmente diverse da quella parodiata e spesso con degli effetti completamente opposti. Menziona quindi una nutrita serie di opere parodiali italiane proprio relative ai film costituenti la trilogia di Sergio Leone quali “Il bello, il brutto, il cretino” di Giovanni Grimaldi, del 1967, “I due sergenti del generale Custer” di Giorgio Simonelli, del 1966; “I due figli di Ringo” di Giorgio Simonelli, del 1966; “I due figli di Trinità” di Osvaldo Civirani del 1972, “Il bianco, il giallo, il nero” di Sergio Corbucci con Giuliano Gemma, Eli Wallach (de il “Brutto” de “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”) e Tomas Milian, oltre ai notissimi film interpretati dagli attori Bud Spencer e Terence Hill.

La PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (ITALY) S.r.l., si costituiva in giudizio proclamandosi estranea ad ogni attività contraffattiva o plagiaria e comunque estranea anche alla diffusione del film nel mercato DVD, negando di aver mai



RG 27160-2017

posto in essere nemmeno marginalmente, alcuna delle condotte alla stessa direttamente contestate, vale a dire la distribuzione dei supporti DVD e/o Blu-Ray del film "RANGO" nel territorio nazionale, operata invece dalla UNIVERSAL PICTURES ITALIA s.r.l., circostanza questa già rappresentata a parte attrice nel contesto di un giudizio che aveva visto in precedenza contrapposte le medesime parti processuali. La convenuta chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio e la condanna alle spese processuali; reiterava, per il resto, le medesime difese svolte dalla convenuta principale.

Si costituiva anche la UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY S.r.l., rilevando la necessità di estendere il litisconsorzio ai coautori dell'opera "l'uomo senza nome" (Sergio Leone, Duccio Tessari, Fernando Di Leo, Victor A. Catena (*"Per un pugno di dollari"*)); Sergio Leone, Fulvio Morsella, Luciano Vincenzoni, Fernando Di Leo e Sergio Donati (*"Per qualche dollaro in più"*); Sergio Leone, Luciano Vincenzoni, Age, Furio Scarpelli (*"Il buono, il brutto e il cattivo"*), quali autori non già dell'opera cinematografica bensì del personaggio e non contestando per il resto di essere distributrice unica dell'opera in Italia. Chiamava quindi in manleva PARAMOUNT Pictures LTD

Si costituiva in giudizio su chiamata del giudice anche John Gore VERBINSKI, il regista ed autore del film, contestando le allegazioni di parte attrice e, per il resto, richiamando integralmente quanto esposto dalla società PARAMOUNT.

Analoghe difese venivano dispiegate anche da parte degli altri autori e coautori della sceneggiatura costituitisi con il medesimo patrocinio difensivo. Tutti sottolineavano la riconducibilità delle caratteristiche comuni dei personaggi ad un medesimo filone autoriale che traeva la propria origine della commedia dell'arte ed in particolare dal personaggio del cd "cavaliere errante", così come chiarito dallo stesso Sergio Leone nel corso di un'intervista rilasciata nel 1989 e comunque in comuni modelli preesistenti cui entrambe le opere erano ispirate (Kurosawa e segnatamente l'opera *Yōjinbō*) cui si erano ispirate anche opere successive similari ("Django" e "c'era una volta il west" prodotto dalla stessa Paramount Pictures).



RG 27160-2017

Si costituiva infine SKY ITALIA s.r.l. eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale delle imprese di Roma a favore del tribunale di Milano (eccezione questa facilmente superabile in ragione della connessione con le azioni proposte verso gli altri convenuti) e richiamandosi per il resto alle difese già formulate dalle altre parti. Eccepiva anch'essa la titolarità in capo al produttore, come invece sostenuto da UNIDIS, dell'eventuale diritto sul personaggio

Una volta perfezionatasi la notifica nei confronti dei soggetti esteri, chiamati dal giudice, e preso atto della costituzione degli stessi, il giudice assegnava i termini ex art. 183 VI c.p.c.

Espletata la necessaria attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge e quindi rimessa al collegio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN DIRITTO

La domanda non può trovare accoglimento.

Il film *“Per un pugno di dollari”* narra, come si è detto, le drammatiche vicende di un pistolero solitario, arrivato a San Miguel, sperduta cittadina al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Trovato alloggio alla locanda del paese e diventato amico del proprietario, viene a sapere della lotta tra le due famiglie dominanti della città: i fratelli Rojo, poco raccomandabili commercianti di alcol, e la famiglia di John Baxter, sceriffo della città, venditori di armi. Il protagonista soggetto ambiguo, negativo, con tratti caratteriali che lo accomunano ben più al fuorilegge che all'eroe, decide di vendersi, apparentemente *per un pugno di dollari*, a entrambe le famiglie in lotta, in sostanza usano la strategia del doppio gioco, riuscendo a far scontrare le famiglie più volte tra loro. La situazione precipita, fino al duello finale.

Il film *“RANGO”* narra invece le vicende di un camaleonte domestico, vestito di una camicia a stampa hawaiana ed aspirante attore shakespeariano, che attraversa il Deserto del Mojave chiuso in un piccolo terrario scoperto. A seguito di un incidente, il camaleonte viene catapultato in mezzo al deserto e raggiunge la cittadina di *“Dust”*, un desolato avamposto del selvaggio West, dove dà sfogo alla



RG 27160-2017

sua vena istrionica fingendosi un leggendario vendicatore del West, “Rango”.

Gli abitanti del villaggio, ingannati dalla millantato passato di Rango, si affidano a lui per difenderli dai loro nemici e lo nominano sceriffo. Rango attraversa poi una serie di peripezie che lo portano infine al salvataggio della cittadina e ad un esemplare punizione dei responsabili della siccità. Nel climax del film, allorché per il camaleonte tutto sembra perduto, quasi quale *deus ex machina*, compare il personaggio dello “Spirito del West” che incoraggia a Rango a rialzarsi e a perseguire con determinazione il proprio obiettivo.

È evidente quindi, anche da una sommaria visione dei due lungometraggi, come il contesto dei due film sia radicalmente diverso: drammatico il primo e sviluppato su di una crescente tensione narrativa, goliardico e semiserio il secondo, opera complessa, apparentemente principalmente destinata ad un pubblico di bambini, ma con evidenti ammiccamenti anche ad un pubblico adulto.

Le similitudini estetiche fra “l'uomo senza nome” e l'uomo che incarna lo “spirito del west”, relative ai pochi minuti in cui il soggetto appare nel film “Rango”, sono anch'esse evidenti e riguardano non soltanto l'abbigliamento, ma anche la gestualità, il timbro della voce e le caratteristiche fisiche del personaggio che ricorda indubbiamente l'attore Clint Eastwood.

Il richiamo, evidente, viene ancor più agevolato e quasi suggerito dalla collocazione nel sottofondo della scena drammatica di una borsa contenente le statuette Oscar che sono state vinte nel corso della carriera dal noto attore hollywoodiano.

Non ritiene questo collegio invece che dai pochi attimi del passaggio del personaggio dello “spirito del West” possano essere tratti elementi caratterizzanti il taglio “morale” del personaggio paragonabili ed accostabili all' “uomo senza volto”.

Dato quindi per evidente, ed anche per certi versi incontestato, il richiamo da parte di Gore Verbinski alla trilogia western di Sergio Leone (l'intero film è difatti pervaso da un marcato “citazionismo” che si articola in chiari riferimenti all'intera cinematografia hollywoodiana non solo western tra cui: “Poisonville”, “paura e delirio a Las Vegas”, “China Town”, “Guerre stellari” in un susseguirsi di richiami



RG 27160-2017

che non può sfuggire neanche ad una visione prosaica del film, e lo stesso nome “Rango” richiama inequivocabilmente il film western “Django”), maggiormente opinabile è se il regista di “Rango” abbia voluto incentrare questa citazione a quello che parte attrice individua come il “proprio” personaggio de “l'uomo senza nome” ovvero al più noto – e certamente più riconoscibile - attore hollywoodiano Clint Eastwood, dovendosi qui evidenziare come anche nella citazione o nell’omaggio all’attore, lo stesso viene sovente raffigurato con l’abbigliamento, le fattezze e le caratteristiche assunte in alcuni dei più noti film che ha interpretato nel corso della sua carriera.

Questo collegio ritiene che la citazione contenuta nei minuti dal 1.21:08 al minuto 1.22.45 sia chiaramente indirizzata all’attore, alla luce non solo della evidente somiglianza fisica, vocale e di atteggiamento fra lo Spirito Del West e l’attore Clint Eastwood, ma anche del fatto che l’attore viene raffigurato anziano e con i capelli bianchi, ovverosia come appare oggi al pubblico e non come appariva all’epoca della realizzazione del film “per un pugno di dollari”.

Anche il contesto cinematografico appare suggerire un immediato riferimento all’attore: l’abbigliamento western è quello che ha utilizzato Clint Eastwood non solo nel film prodotto e realizzato dall’attrice, ma nell’intera trilogia diretta da Sergio Leone e tutti i dettagli dal sigaro, all’inquadratura in primo piano contribuiscono ad una precisa ed immediata identificazione e riconoscimento non tanto del personaggio “uomo senza nome” del quale, come si dirà, si dubita dell’esistenza, ma dello stesso attore Eastwood del quale, non a caso, vengono emblematicamente mostrati tutti gli Oscar conseguiti nella lunga e brillante carriera artistica.

Va tenuto poi in particolare considerazione il particolare momento scenico in cui appare a Rango lo “spirito del West”, ovverosia il momento in cui Rango è nella sua massima frustrazione ed è prossimo ad abbandonare la partita perdendo ogni convinzione in se stesso ed in quelli che in lui hanno riposto fiducia. L’apparizione dello “Spirito del West” non assume quindi un particolare significato scenico se la si interpreta come l’apparizione di un preteso personaggio di una trilogia degli anni '60; molto più convincente è l’apparizione al camaleonte,



RG 27160-2017

attore spiantato, intrappolato nell'interpretazione autodistruttiva dell'eroe "Rango", di un vero e grande attore di successo che gli indica la strada non tanto nella risoluzione della particolare vicenda contingente, ma soprattutto nella strada della recitazione, spronandolo a cercare in se stesso le energie per essere quello che lui vuole realmente essere: un attore di successo e non solo un posticcio eroe del West.

Non a caso "lo spirito del West"/Clint Eastwood brandendo uno strumento che simboleggia sarcasticamente la ricerca, un metal detector, e forte degli Oscar vinti nella sua carriera ormai terminata (di qui il caddy del giocatore "pensionato" di golf) sprona il camaleonte dicendogli la frase "*sometimes you gotta dig deep to find what you are looking for*", invitandolo quindi ad approfondire la ricerca artistica, e soprattutto interiore.

Si deve quindi trarre la conclusione come nel film Rango e nelle relativa sceneggiatura, nessun riferimento sia stato inserito in relazione al preteso personaggio della trilogia di Sergio Leone, quanto all'attore hollywoodiano Clint Eastwood, maggiormente noto e immediatamente riconoscibile al pubblico europeo ed americano.

Difettano quindi *ab origine* i presupposti del plagio allegato da parte attrice, anche alla luce del fatto che "lo Spirito del West" è personaggio relegato nella realizzazione dell'opera di VERBINSKY ad un ruolo temporalmente limitato alla durata di neanche due minuti; il regista ritaglia quindi per Clint Eastwood un breve "cameo" all'interno della trama del film, evidentemente al solo fine di soddisfare la smania di "citazionismo" evidente nell'opera cinematografica in questione (ed evidenziata da tutti i consulenti le cui analisi sono state prodotte in atti), per rendere un chiaro omaggio all'attore protagonista della saga degli spaghetti western ed al suo regista Sergio Leone, consona con lo scenario dell'opera "Rango".

Un'interpretazione di buona fede, o se si vuole meglio dire, di buon senso, dell'opera di VERBINSKY porta quindi ad escludere qualsiasi volontà plagiaria da parte del noto regista americano. Un'eventuale volontà plagiaria da parte del regista ovvero della casa di produzione, si sarebbe probabilmente estrinsecata in



un uso più massiccio dei riferimenti alle opere di Sergio Leone e non certo in un cameo della durata di un minuto e mezzo.

A tale proposito appare opportuno e conferente richiamare la cd. dottrina del “fair use” recepita nella giurisprudenza di origine anglosassone che valuta la sussistenza o meno di plagio anche dall’entità dell’uso che si è svolto dell’opera asseritamente plagiata, non potendosi assumere l’esistenza di un plagio “commercialmente innocuo”.

Lo stesso Tribunale delle Imprese di Milano (sentenza n. 12451-2017) ha avuto modo di affermare *“per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita, si richiede di valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato”*.

Il capitolo narrativo dello “spirito del West” riveste nell’economia dell’opera “Rango” un ruolo chiave ma assolutamente marginale, e ciò anche in una prospettiva controfattuale: la figura dello “spirito del West”, difatti, poteva essere indifferentemente modellata su qualsiasi altra figura o attore hollywoodiano di successo senza che si perdesse il significato narrativo e drammatico nel concatenarsi delle scene del film, considerazione questa che conduce questo collegio a ulteriormente rimarcare l’estrema permeabilità e fungibilità dell’affermato personaggio “l’uomo senza nome”.

Ciò che però appare difettare a “l’uomo senza nome” nella ricostruzione fornita da parte attrice, è proprio il possesso di caratteristiche creative che lo possano identificare quale “personaggio” autoriale in senso stretto e quindi quale potenziale predicato di diritti autoriali.

Un personaggio potenzialmente oggetto di diritti autoriali è difatti un soggetto frutto di un’autonoma e personale creazione artistica da parte del suo ideatore il quale racchiuda delle caratteristiche tali da renderlo immediatamente riconoscibile in quanto tale, quale estrinsecazione della personalità artistica del creatore, anche al di fuori del contesto in cui originariamente è stato collocato ed inventato.

E difatti ai sensi dell’art. 1 L. n. 633 del 1941, sono tutelate dal diritto d’autore “le



RG 27160-2017

opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Sulla necessità di un momento creativo perché l'opera, in questo caso il personaggio, assuma caratteristiche autoriali si è espresso anche il Supremo Collegio (Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089: *È certamente corretto affermare che al fine della valutazione della esistenza del plagio occorre preliminarmente valutare se l'opera che si assume plagiata riveste carattere creativo sì da meritare la protezione del diritto d'autore. Tale accertamento è rimesso peraltro all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, che, quando sia sorretto da congrua motivazione ed esente da errori logici o giuridici, non risulta sindacabile in sede di legittimità"* (vedi anche Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2015, n. 17795).

In altre parole le caratteristiche autoriali del personaggio, variamente riconducibili non solo alle caratteristiche fisiche o a quelle morali o all'abbigliamento etc., ma che comunque sono idonee a caratterizzarlo come tale, devono essere originali ed immediatamente riconoscibili anche qualora lo stesso personaggio si presenti o venga collocato in un contesto estraneo a quello suo proprio.

Nel caso di specie "l'uomo senza nome", che ha costituito sicuramente il protagonista della trilogia di Sergio Leone, non è successivamente più comparso in alcuna altra opera cinematografica al di fuori della nota trilogia (in cui naturalmente è riapparso come tale in quanto le due successive opere rappresentano la prosecuzione di un percorso narrativo iniziato con la prima), non appare frutto di un'idea creativa ed originaria, quanto la rielaborazione personale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western) da parte di Sergio Leone di prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica (quali quelli ben evidenziati dalle convenute) e non ha acquisito ad avviso del collegio una penetrazione ovvero una permanenza nel pubblico, nella critica cinematografica o nelle successive opere tale da renderlo qualificabile come opera creativa ed identificabile come tale.



RG 27160-2017

Ne è prova quanto già precedentemente osservato sull'incapacità immediata di discernere se il riferimento che sicuramente si è concesso VERBINSKI si sia stato indirizzato all'attore Clint Eastwood oppure, come sostiene parte attrice, al personaggio dell'uomo senza nome, questione questa che non si porrebbe se il personaggio fosse stato immediatamente riconoscibile.

Un personaggio autoriale, quando addiviene ad una caratterizzazione tale da farlo diventare immediatamente percepibile come tale dal pubblico o dalla critica, e quindi potenzialmente latore di diritti autoriali, deve necessariamente diversificarsi dall'attore che lo impersona; si pensi per esempio al personaggio di "James Bond" o al personaggio narrativo di Sherlock Holmes, i quali, caratterizzati da una nota ed inequivocabile iconografia, senz'altro sono soggetti a titolarità autoriale in quanto assolutamente determinati nel contesto narrativo e potenzialmente interpretabili da una pluralità di attori ed in contesti storici e geografici totalmente differenti (vi sono storie di Sherlock Holmes ambientate nella Londra di fine dell'ottocento così come storie ambientate nella Londra del presente o in altri contesti geografici rispetto all'Inghilterra laddove il personaggio principale è sempre immediatamente riconoscibile).

Analoghe considerazioni si possono svolgere sul personaggio di James Bond.

La stessa parte attrice ha fatto, probabilmente inconsapevolmente, riferimento alla tutela autoriale riconosciuta ad alcuni personaggi quali il "Gabibbo", "Diabolik", la "Pantera Rosa", "Tex Willer" i quali tutti si prestano all'essere immediatamente riconoscibili anche se collocati in un contesto diverso da quello nel quale sono stati originariamente creati e collocati.

Per quanto concerne il primo di tali personaggi, che è quello che ha avuto maggiore attenzione da parte delle Corti dedite alla tutela dei diritti autoriali, la Corte Suprema di Cassazione nelle note pronunce n. 14635-18 e n. 503-17 scaturenti all'esito di un lungo percorso processuale derivante dalla doglianza dei titolari del personaggio "Red Nose", ha escluso che quest'ultimo pupazzo possedesse caratteristiche creative, mentre le riconosceva sussistenti per il "Gabibbo" di Ricci, il quale possedeva, rispetto al suo predecessore, un "consistente scarto semantico" tale da configurarlo quale opera creativa primaria.



RG 27160-2017

Similmente per quanto riguarda la “Pantera rosa”, la caratterizzazione del personaggio è stata talmente permeante per cui si è riconosciuta l'esistenza di un personaggio anche al di fuori della originaria iconografia dei cartoni animati.

Per quanto concerne Tex Willer invece, precedente anche questo sollevato dall'attrice, la pronuncia del tribunale di Milano si è incentrata sulla somiglianza fonetica fra il personaggio “Tex Willer” e quello di “Tex Miller” utilizzato nell'opera cinematografica, valutando il plagio sulla base dell'evidente omofonia fra i due personaggi e senza un'approfondita analisi delle caratteristiche estetiche dei due personaggi.

Il collegio non ritiene pertanto di percepire ne “l'uomo senza nome” quello scarto semantico rispetto ai precedenti archetipi necessario a configurarlo quale momento creativo del regista Sergio Leone.

Se si sottopone invero ad un attento vaglio autoriale rispetto alla letteratura ed iconografia precedente “l'uomo senza nome”, emergono molteplici e ricorrenti caratteristiche già note nella letteratura (lo stereotipo dell'eroe negativo, ambiguo, doppiogiochista, straniero, fuorilegge risale ai primordi della letteratura occidentale con l'Odissea) e nello specifico settore cinematografico.

Particolarmente illuminante a questo proposito è la circostanza evidenziata la parte convenuta per cui l'intera trama del film “Per un pugno di dollari” appare la fedele riproposizione in chiave western di due film di Kurosawa usciti in Giappone all'inizio degli anni '60 (Rōnin e Yōjinbō rispettivamente dell'anno 1960 e dell'anno 1961), tanto che la stessa attrice, circostanza questa non contestata, fu chiamata in giudizio dalla società produttrice di questi film sull'asserita natura plagiaria del film realizzato da Sergio Leone e raggiunse con lei una soluzione transattiva.

L'esistenza nella storia della narrativa di molteplici e ricorrenti personaggi stereotipici rappresentati dall'uomo solitario con delle caratteristiche di ambivalenza morale che giunge all'improvviso in un contesto del tutto nuovo ed a lui estraneo e dopo intricate peripezie riesce a risolvere un groviglio di problemi con arguzia e cinismo, deprivano l'uomo senza nome ad avviso di questo collegio di ogni caratteristiche di novità ed originalità non essendo evidente lo “scarto



RG 27160-2017

semantico” invocato dall’attrice; e difatti poco rimane, quasi nulla, del personaggio del “l'uomo senza nome” se si sottraggono alla tipizzazione di questo personaggio tutte le caratteristiche già note dell'eroe (o antieroe) errante e del contesto tipicamente western.

Questo collegio ritiene quindi di concludere negando al “uomo senza nome” peculiari caratteristiche autoriali, profilo questo che assorbe anche la sollevata questione della titolarità in capo a parte attrice di diritti autoriali sul personaggio. Merita tuttavia una menzione, seppur breve, la questione sollevata a più riprese da parte convenuta in relazione all'esercizio del diritto di parodia.

Diffusamente le parti hanno ampiamente dibattuto sulla portata di questo diritto, evidenziando come la parodia di un'opera spesso presupponga la riutilizzazione di aspetti salienti di un'opera precedente in una prospettiva opposta (comica/drammatica) completamente rovesciata rispetto a quella precedente.

Questa impostazione è stata seguita dalla giurisprudenza nazionale ed anche recepita da quella della Corte Europea di Giustizia nella nota Sentenza Deckmyr/Vandersteen C-201-13, la quale ha avuto modo di affermare il principio per cui la nozione di parodia “*ha carattere autonomo nel diritto dell’Unione e deve pertanto essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima*” secondo il significato abituale del termine nel linguaggio corrente e le sue caratteristiche essenziali che sono, da un lato, quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare “in maniera percettibile” e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.

La Corte Europea ha quindi avuto modo di affermare il principio per cui la parodia rappresenta un dato creativo autonomamente tutelabile dalla normativa sul diritto d'autore, dato creativo che si va ad innestare sull'opera parodiata determinando la nascita di diritti autoriali nuovi ed originali rispetto all’opera parodiata.

Nel caso di specie non ritiene questo collegio che quanto visibile nel film “Rango” appartenga alla sfera interpretativa della parodia, in quanto tutti i contenuti riferibili alle opere cinematografiche menzionate nel film Rango, pur essendo immediatamente riconoscibili, non assumono una funzione dissacratoria o



RG 27160-2017

comunque rielaborativa con finalità difformi da quelli dell'opera originale; purtuttavia anche in questo caso, che come si è detto precedentemente è inquadrabile nell'alveo del cosiddetto "citazionismo", questo collegio deve osservare come lo stesso, analogamente al diritto di parodia e con i medesimi criteri di immediata percepibilità ed innocuità, appaia lecito e non foriero di responsabilità per violazione del diritto d'autore nel momento in cui la citazione avviene in forma manifesta e limitata a dei singoli spezzoni che non assumono significato nell'economia dell'opera artistico letteraria secondo la precedentemente menzionata dottrina del "fair use".

In sostanza anche un chiaro richiamo ad un'opera precedente, lungi dal costituire violazione del diritto d'autore, è ammissibile nel momento in cui evoca sobriamente l'opera antecedente come breve omaggio, tributo all'attore o al regista, in quanto è lo stesso autore/regista che "confessa" la propria estraneità all'opera autoriale precedente e la incorpora come tale nella propria al solo fine di denunciare i propri riferimenti narrativi o bibliografici.

In conclusione l'intero assetto delle domande attoree, fondate sul positivo riconoscimento all'Uomo senza nome di caratteristiche autoriali, deve essere respinto.

Le spese seguiranno la soccombenza e verranno liquidate nello scaglione del Dm 55-2014 relativo a causa di valore indeterminabile-complessità alta. Spese aumentate per PARAMOUNT CO e per gli autori ex art. 4 II DM 55-2014 per la difesa congiunta di n. 6 parti processuali.

Per quanto concerne la posizione dei restanti convenuti, deve osservare questo collegio come la citazione in giudizio della società SKY ITALIA s.p.a. e UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY S.r.l. sia avvenuta in maniera evidentemente avventata, essendo emersa inequivocabilmente ed incontestatamente l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità, anche astratta, nella commercializzazione, divulgazione e distribuzione dell'opera, ed essendo ulteriormente emerso come tale assente profilo di responsabilità fosse già stato precedentemente eccepito dalle parti nell'ambito di un precedente giudizio e fosse quindi perfettamente noto a parte attrice al momento della redazione dell'atto di citazione. Le spese



RG 27160-2017

processuali in relazione a tali società devono quindi essere oggetto di una maggiorazione ai sensi del comma VIII dell'art. 4 del DM 55-14.

P.Q.M.

Il tribunale delle Imprese di Roma definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe

- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna UNIDIS JOLLY FILM SRL a rifondere a PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT ITALY SRL, a PARAMOUNT PICTURES CORPORATION a GREGOR JOHN VERBINSKI, HANS FLORIAN ZIMMER, JAMES WARD BYRKIT e JOHN DAVID LOGAN le spese di lite per complessivi euro 13.000,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA. Spese da aumentarsi del 90% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 55-14.
- Condanna UNIDIS JOLLY FILM SRL a rifondere a SKY ITALIA s.p.a. e UNIVERSAL PICTURES ITALYA s.p.a. le spese di lite ciascuna per complessivi euro 10.500,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA. Spese aumentate di un terzo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2021

Il Presidente
Claudia Pedrelli

L'estensore
Andrea Postiglione

